



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 52 Del 03-07-2017

**Oggetto: ELENCO DEGLI IMMOBILI DA INSERIRE NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2017
Art.58 D.L. n.112/2008 convertito con modificazioni nella L. n.133 del 06.08.2008 - Determinazioni.**

L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di luglio alle ore 10:00, nella SEDE MUNICIPALE, si è riunito l'Organo deliberante la GIUNTA COMUNALE.

Proceduto all'appello nominale risultano:

PETRUCCI ALEANDRO	SINDACO	P
FRANCHI MICHELE	VICE SINDACO	P
ONESI SANDRO	ASSESSORE	A

Totali componenti N. 5 presenti n. 2 assenti n. 1.

Presiede il sig. PETRUCCI ALEANDRO in qualità di SINDACO, il quale constatato il numero legale degli intervenuti, per la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

Assiste quale segretario la Dr.ssa MITA MARIA TERESA.

Oggetto: ELENCO DEGLI IMMOBILI DA INSERIRE NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2017 – Art.58 D.L. n.112/2008 convertito con modificazioni nella L. n.133 del 06.08.2008 - Determinazioni.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

-che il D.L. giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni nella L. n.133 del 06.08.2008, nell'art.58 ha introdotto delle importanti novità in merito alla valorizzazione e/o dismissioni di immobili di proprietà di enti tra i quali i Comuni;

-che il suddetto Articolo 58. (Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali) testualmente recita:

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.

Preso atto che sono state perfezionate tutte le alienazioni degli immobili inseriti nel Piano Delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari relativi agli anni precedenti.

Considerato:

-che il Comune di Arquata del Tronto è uno dei Comuni più colpiti dall'eccezionale sisma del 24/08/2016, di particolare intensità che ha provocato morti, feriti, crolli, distruzioni e ingenti danni a tutto il patrimonio pubblico e privato;

-che i successivi terremoti del 26 e 30 ottobre di intensità ancora più forte hanno provocato maggiore distruzione;

-che gli eventi sismici succitati hanno lesionato e devastato tutto o quasi il patrimonio immobiliare esistente;

Accertato quindi:

- ✓ da una verifica effettuata, che non risultano presenti nel patrimonio disponibile di questo Ente, ulteriori immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e per i quali non sussistono ragioni di pubblico interesse, né motivi di ordine economico, per il mantenimento in proprietà da alienare nel corso di questo anno;
- ✓ sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e uffici di questo Ente, che nel territorio Comunale non sono attualmente presenti beni immobili, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali di questo Comune, suscettibili di valorizzazione;

Che, per quanto sopra, non sono stati individuati immobili di proprietà di questo Ente da inserire nell'elenco degli immobili da alienare o valorizzare in questo anno, da redigere ed approvare ai sensi dell'art.58 del D.L.112/2008 convertito nella L.133/2008.

Visto il D.L. n.112 del 25.06.2008 convertito con modificazioni e integrazioni nella L. n.133 del 06.08.2008;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s. m. e i.;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

-di richiamare le premesse a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

-di dare atto che per i motivi suddetti, non sono presenti sul territorio comunale, immobili di proprietà di questo Ente, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali di questo Comune, da alienare o valorizzare ai fini dell'inserimento nell'*Elenco degli immobili da inserire nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari Anno 2017* da redigere ed approvare ai sensi dell'art.58 del D.L.112/2008 convertito nella L.133/2008;

-di dare atto che per quanto sopra non viene approvato l'Elenco degli Immobili da inserire nel Piano Delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari Anno 2017;

-di dare altresì atto che conseguentemente non verrà redatto ad approvato, ai sensi del c.1 dell'art.58 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni ed integrazioni nella L. n.133 del 06.08.2008, il Piano Delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari relativo all'anno 2017;

-di dare infine atto che ai sensi del c.3 dell'art.58 del D.L.112/2008 convertito nella L. 133/2008, il presente atto verrà pubblicato, per 15gg all'albo pretorio di questo Comune;

-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Geom. Mauro Fiori

La sottoscritta, Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Rag. Antonia Funari

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to PETRUCCI ALEANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa MITA MARIA TERESA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Amministrazione Generale visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:

- ☐ E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 17-07-2017
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
- ☐ E' stata comunicata con lettera n. 12034 in data 17-07-2017 ai Signori Capigruppo consiliari:
- ☐ E' stata comunicata al Signor Prefetto con lettera n. del ai sensi dell'Art.135 c.2, D.Lgs n. 267/2000.
- ☐ E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POLIDORI MARIO

timbro

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Amministrazione Generale visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:

- ☐ E' immediatamente esecutiva il giorno
- ☐ E' divenuta esecutiva il giorno a seguito del decorso di 10 giorni dalla pubblicazione.
- ☐ E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 17-07-2017 al
01-08-2017

E' copia conforme all'originale.

ARQUATA DEL TRONTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to POLIDORI MARIO

NOTE